

Il caso. Disposizioni contraddittorie

E per le quotate Testo unico sospeso con incognite

IN SOSPESO

Destino incerto se è stata disposta l'emissione di azioni o di obbligazioni nel primo semestre 2016

■ Tra le misure relative alle partecipate, alcuni termini transitori riguardano proprio le società che hanno la possibilità di evitare l'immediata applicazione del Testo unico, ovvero quelle che hanno intenzione di quotare propri titoli sui mercati regolamentati, sia che si tratti di azioni sia di altri strumenti finanziari (essenzialmente obbligazioni).

La disciplina limita però i benefici per gli emittenti di obbligazioni a un termine ormai già decorso. Infatti (in base all'articolo 26, comma 5) la procedura deve essere stata già avviata, anche se embrionalmente, entro il 30 giugno scorso. Le società che rientrano in questa casistica, nei 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - e quindi entro il 22 novembre - e che «abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari» dovranno comunicarlo alla Corte dei conti. Il decreto non si applicherà a queste aziende per 12 mesi (23 settembre 2017).

Se a quella data il processo di quotazione si è concluso, il decreto continuerà a non applicarsi (se non limitatamente alle norme che si applicano alle quotate), altrimenti si dovrà applicare il Testo unico.

Il tutto sembra creare una evidente contraddizione, che dovrà essere superata in via interpretativa o con un intervento correttivo, con la definizione di società quotata (inserita all'articolo 2, comma 1 letterap) che qualifica «società quotate» anche quelle che hanno emesso, al 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni e quotati in mercati regolamentati. In sostanza, dalla combinazione dei

due articoli (il 2 e il 26), pare restino escluse dai benefici di legge le società che hanno emesso obbligazioni in Borsa dal 1° gennaio 2016 fino alla data della entrata in vigore del decreto, o quanto meno a quella del 30 giugno 2016.

Le società che invece si quoteranno, anche dopo l'entrata in vigore del Testo unico dovranno comunicarlo alla Corte dei conti. Pur in assenza di termine esplicito, è consigliabile farlo entro 60 giorni o dalla entrata in vigore del decreto o dalla approvazione della delibera assembleare.

Da venerdì scorso, 23 settembre, la società a controllo pubblico deve seguire le modalità dell'articolo 18, relativo alla quotazione di società a controllo pubblico. Nel caso di quotazione di azioni, però, l'articolo 26 (al comma 4) prevede un termine relativo alla conclusione del processo: il Testo unico non si applica nei 12 mesi successivi alla sua entrata in vigore e quindi fino al 23 settembre 2017. Se entro questo termine la società avrà presentato domanda di ammissione alla quotazione, il decreto continuerà a non applicarsi fino alla conclusione del procedimento di quotazione. Se il tutto si concluderà positivamente si applicheranno le sole norme relative alle quotate, altrimenti si rientrerà nel regime ordinario.

Però, nello stesso articolo 26 (ma al comma 3) viene statuito che: «Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015». Non è chiaro quindi se la quotazione di una società che non rientri nelle previsioni di quelle ammesse ai sensi dell'articolo 4, anche se quotata successivamente al 31 dicembre 2016, possa essere detenuta o se debba rientrare comunque nella revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

